



AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E  
AFFARI GENERALI

U.O. SEGRETERIA

### **ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2023**

OGGETTO: CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU SENTIERO  
IDICE e VIA CHIUSA NUOVA IN CONSEGUENZA ALLE CRITICITÀ DOVUTE  
DALL'EMERGENZA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA.

IL SINDACO

VISTI:

- l'Ordinanza Sindacale n. 4/2023 del 02.05.2023 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale - C.O.C. - tuttora attivo per le emergenze relative a criticità meteo, idraulica e idrogeologica;
- il documento-allerta n. 64/2023 del 18.05.2023 e valido dalle 00,00 del 19.05.2023 sino alle ore 00,00 del 20/05/2023, pervenuto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con il quale si comunicava una nuova allerta rossa relativa alle criticità di cui sopra per la zona di allerta "D", interessante il Comune di Castenaso;

CONSIDERATO necessario adottare a scopo cautelativo provvedimenti aventi carattere di emergenza al fine di porre in essere tutte le misure volte a garantire la tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica mediante la chiusura temporanea alla viabilità veicolare e pedonale, delle seguenti vie presenti sul territorio comunale:

- Sentiero Idice
- Via Chiusa Nuova a Largo Molino fino al sottopasso (compreso)

VISTI:

- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ("Codice della Protezione Civile");
- il decreto legislativo n.4 del 6 Febbraio 2020;
- l'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);

Visti altresì:

- gli artt. 5 e 7 del codice della strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107 comma 3 del D.L. vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.S.;

Per quanto di competenza e quindi per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati;

#### ORDINA

vista l'emergenza in atto e a scopo cautelativo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, di provvedere alla chiusura temporanea della viabilità veicolare e pedonale, delle strade di seguito elencate mediante l'istituzione di adeguata segnaletica:

- Sentiero Idice
- Via Chiusa nuova a Largo Molino fino al sottopasso (compreso)

La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea così come previsto dal D.Lgs. n. 285/92, nel/i tratto/i di strada interessati;

#### MANDA

Ai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

All' Area Tecnica comunale per quanto di competenza.

#### I N F O R M A C H E:

contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:

- Giurisdizionale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni centoventi dalla sua pubblicazione.

#### AVVISA

che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;

che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della Strada", nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

Lì, 19/05/2023

IL SINDACO  
GUBELLINI CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)